REGOLAMENTO (CE) N. 838/2000 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2000

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2640/88, (CEE) n. 2641/88, (CEE) n. 3105/88, (CEE) n. 2721/88, (CE) n. 1294/96 e (CEE) n. 2046/89 al fine di agevolare la transizione dalle disposizioni previste per la campagna 1999/2000 a quelle per la campagna 2000/2001 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ([2]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 8, l'articolo 38, paragrafo 5, l'articolo 45, paragrafo 9, e l'articolo 46, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ([3]), in particolare l'articolo 80, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 822/87, la campagna 1999/2000 termina il 31 agosto 2000, mentre in base all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la campagna 2000/2001 inizia il 1º agosto 2000. Occorre pertanto adottare alcune misure per evitare problemi di natura giuridica dovuti a tale sovrapposizione.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2640/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, recante modalità di applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/91 ([5]), stabilisce all'articolo 4 che l'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore entro il termine della campagna considerata. Per facilitare la transizione verso il nuovo regime, è opportuno stabilire al 31 agosto 2000 la data limite di pagamento per la campagna 1999/2000.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/98 ([7]), prevede all'articolo 1, paragrafo 4, che le operazioni di trasformazione devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 agosto della campagna considerata. Per facilitare la transizione verso il nuovo regime, è opportuno confermare al 31 agosto 2000 il termine ultimo per la trasformazione nella campagna 1999/2000. Tale regolamento prevede inoltre, all'articolo 8, paragrafo 2, che per beneficiare dell'aiuto il trasformatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2, presenta all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna, una o più domande di aiuto. Per facilitare la transizione verso il nuovo regime, la data di presentazione di dette domande di aiuto per la campagna 1999/2000 deve essere fissata al 28 febbraio 2001.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 ([8]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 26/92 ([9]), prevede all'articolo 7, paragrafo 1, che le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo la fine della campagna in causa. Per facilitare la transizione verso il nuovo regime, è opportuno differire al 31 agosto 2000 la data limite di distillazione per la campagna 1999/2000. Tale regolamento prevede inoltre all'articolo 11, paragrafo 5, terzo comma, che al fine di beneficiare dell'aiuto l'elaboratore presenta, entro e non oltre il 31 agosto della campagna considerata, una domanda all'organismo d'intervento competente. Per facilitare la transizione verso il nuovo regime, è opportuno precisare che per la campagna 1999/2000 la data limite per la presentazione delle domande d'aiuto è fissata al 31 agosto 2000.

(5) Il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 ([10]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 194/98 ([11]), prevede all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, che l'acconto dell'80 % può essere versato dal distillatore al produttore dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura da emettersi per i prodotti in causa prima della fine della campagna. Per facilitare la transizione verso il nuovo regime, è opportuno precisare che per la campagna 1999/2000 la data di emissione della fattura è stabilita al 31 agosto 2000. Tale regolamento prevede inoltre all'articolo 12, paragrafo 1, che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 del

([1]) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
([2]) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
([3]) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
([4]) GU L 236 del 26.8.1988, pag. 20.
([5]) GU L 187 del 13.7.1991, pag. 29.
([6]) GU L 236 del 26.8.1988, pag. 25.
([7]) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 14.
([8]) GU L 241 dell'1.9.1988, pag. 88.
([9]) GU L 3 dell'8.1.1992, pag. 14.
([10]) GU L 277 dell'8.10.1988, pag. 21.
([11]) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 19.

regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/88 [2], le operazioni di distillazione non possono aver luogo successivamente al 31 agosto della campagna di cui trattasi. Per facilitare la transizione verso il nuovo regime, è opportuno precisare che per la campagna 1999/2000 la data limite per le operazioni di distillazione è il 31 agosto 2000.

(6) Il regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione, del 4 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio in ordine alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 225/97 [4], prevede all'articolo 6, paragrafo 1, che le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenute al 31 agosto. Per facilitare la transizione verso il nuovo regime, è opportuno confermare tale data al 31 agosto 2000 per la campagna 1999/2000.

(7) A titolo di misura transitoria, a causa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno stabilire al 31 agosto 2000 la data limite per il ritiro dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2046/89 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96 [6], per la campagna 1999/2000.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2640/88, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, fatte salve le deroghe di cui al comma precedente, per la campagna 1999/2000 l'organismo d'intervento può versare l'aiuto fino al 31 agosto 2000.»

2. All'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2641/88, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per la campagna 1999/2000, le operazioni di trasformazione devono essere terminate entro il 31 agosto 2000.»

3. All'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2641/88, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per la campagna 1999/2000, la domanda d'aiuto di cui al comma precedente deve essere presentata entro il 28 febbraio 2001.»

4. All'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2721/88, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, per la campagna 1999/2000, le operazioni di distillazione possono aver luogo fino al 31 agosto 2000.»

5. All'articolo 11, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2721/88, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, per la campagna 1999/2000, detta domanda può essere presentata fino al 31 agosto 2000.»

6. All'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3105/88, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, per la campagna 1999/2000, detta fattura può essere emessa fino al 31 agosto 2000.»

7. All'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3105/88, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per la campagna 1999/2000, le operazioni di distillazione possono aver luogo fino al 31 agosto 2000.»

8. All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1294/96, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«La dichiarazione di giacenze per la campagna 1999/2000, deve riguardare i prodotti di cui al comma precedente detenuti alla data del 31 agosto 2000.»

9. La data limite per il ritiro dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2046/89, per la campagna 1999/2000 è fissata al 31 agosto 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 212 del 3.8.1983, pag. 1.
[2] GU L 225 del 15.8.1988, pag. 14.
[3] GU L 166 del 5.7.1996, pag. 14.
[4] GU L 37 del 7.2.1997, pag. 1.
[5] GU L 202 del 14.7.1989, pag. 14.
[6] GU L 335 del 24.12.1996, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione